CRISI D'IMPRESA – PRIVILEGI

Riconoscimento del privilegio artigiano anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l.

(Commento dell'avv. Anna Belli – 5 Febbraio 2021)

Recentemente la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con sentenza n. 978/21 depositata il 20 gennaio 2021, si è espressa in tema di privilegio artigiano e consorzi con una pronuncia innovativa, che riconosce il privilegio artigiano anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, CON SENTENZA N. 978/21 DEPOSITATA IL 20 GENNAIO 2021

PRINCIPIO DI DIRITTO: "Il privilegio spettante ai crediti della "impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", ex art. 2751-bis c.c., n. 5), (come novellato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) è riconoscibile, ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 3, comma 2, (cd. "legge-quadro per l'artigianato"), come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, art. 1, comma 1, e dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 13, comma 1, anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l., sempre che ricorrano i presupposti di cui all'art. 5, comma 3 predetta legge-quadro".

Ai sensi dell'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, hanno privilegio generale sui mobili:

- <u>i crediti dell'impresa artigiana</u>, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro <u>per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti</u>.

Questo privilegio è rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro.

Per il riconoscimento del suddetto privilegio occorre verificare che il credito soddisfi specifici requisiti soggettivi e oggettivi.

Requisiti soggettivi:

- deve trattarsi di impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti": per stabilire la natura artigiana dell'impresa ai fini dell'attribuzione dell'invocato privilegio occorre fare riferimento alla legge quadro sull'artigianato, L. n. 443/1985, che agli artt. 2, 3, 4 e 5 annovera i requisiti soggettivi, oggettivi e dimensionali che deve possedere l'impresa che chiede il privilegio artigiano al momento di insorgenza del credito.

Requisiti oggettivi:

- <u>il privilegio è accordato unicamente ai crediti a titolo di corrispettivi per servizi e vendita di manufatti</u>: sono dunque esclusi dal privilegio i crediti che non derivano dall'attività lavorativa tipica dell'artigiano (o dei soci della cooperativa), come ad esempio i crediti derivanti da fatto illecito o altri crediti risarcitori, quelli per ripetizione di indebito o per restituzione di caparre o di acconti.

Con particolare riferimento alla verifica dei requisiti soggettivi per il riconoscimento del privilegio, la sentenza in commento compie dapprima un'analisi delle modifiche normative intervenute negli anni, con particolare riferimento all'introduzione nel 2001 della possibilità di esercitare l'attività artigiana in forma di s.r.l.

La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento in tema di privilegio riconoscibile alla imprese artigiane per i crediti derivanti da servizi di trasporto.

In particolare i precedenti giurisprudenziali escludevano la possibilità di riconoscere il privilegio speciale di cui all'art. 2751-bis c.c. ai consorzi in quanto enti di secondo livello dotati di una loro autonomia¹:

- Cass. 5855/1999, pronunciandosi in materia di servizi di trasporto, ha escluso il privilegio per crediti insorti in favore di un consorzio di imprenditori in quanto non espletava direttamente i servizi medesimi, ritenendo irrilevante che il consorzio si limitasse a ripartire detti servizi con successivi contratti di subtrasporto fra i singoli consorziati, ovvero stipulasse tali contratti in rappresentanza dei singoli consorziati, i quali conferiscono mandato in tal senso.
- Cass. 28830/2017, pronunciandosi in merito ad società cooperativa consortile a responsabilità limitata che non svolgeva in proprio i servizi di trasporto, limitandosi a concludere i contratti per conto e in favore dei propri consorziati, ha escluso il privilegio in capo (testualmente) "al Consorzio" in ragione della "mancata prestazione diretta dell'attività di trasporto, in realtà eseguita dai singoli consorziati, che hanno investito la società di un mandato di rappresentanza" (cfr. Cass. 8979/1993).

La pronuncia in commento si discosta dal consolidato orientamento, motivata dall'intento di recepire i mutamenti intervenuti in campo economico-sociale e il processo di industrializzazione attuato nell'ambito della stessa attività artigianale che ha favorito la costituzione e l'esercizio dell'impresa in forma collettiva a responsabilità limitata.

Secondo la Cassazione infatti nel mutato quadro legislativo la definizione di impresa artigiana include pacificamente anche le società a responsabilità limitata che perseguono uno scopo consortile (essendo perciò costituite da "soci-imprenditori"), in quanto anche l'art. art. 6, comma 2 della L. n. 443 del 1985, - laddove stabilisce che "ai consorzi ed alle società consortili (...) sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane (....)" - deve essere letto alla luce tanto delle innovazioni apportate nel 1997 e nel 2001 alla legge-quadro, che ne hanno allargato il campo di applicazione, quanto del "ponte normativo" instaurato nel 2012 tra quella stessa legge e l'art. 2751-bis c.c.

Concludendo, fatto salvo ovviamente il rispetto dei parametri di cui alla L. n. 443 del 1985, art. 5, comma 3, il privilegio artigiano previsto all'art. 2751-bis c.c. va riconosciuto anche ai crediti per corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti delle imprese artigiane che operano in forma di società consortili a responsabilità limitata.

¹ Sebbene non citata dalla sentenza in commento, si richiama anche la sentenza del Tribunale di Milano, 29/12/1990 che esclude il privilegio ai consorzi in ragione dell'autonomia del consorzio con attività esterna rispetto alle imprese esercitate dai singoli imprenditori consorziati.